



Commissione Finanze e Tesoro del Senato

Indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra Contribuenti e Fisco

*Audizione Cia – Agricoltori Italiani
Roma, 13 marzo 2019*

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Comunicazione liquidazioni periodiche iva	3
3. Visto di conformità oltre la soglia di € 20.000	4
4. Omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli intermediari e responsabilità del contribuente.....	4
5. Fiscalità locale	4
5.1 Unificazione di Imu e Tasi	4
5.2 Omologazione delle delibere comunali	5
5.3 Dichiarazione IMU: regole omogenee di presentazione.....	5
5.4 Rispetto della gerarchia delle fonti: sanzioni comportamenti irregolari amministrazioni comunali	5
5.5 Ravvedimento	6
6. Collegamento banche dati	6
7. Allineamento sospensione feriale termini processuali e sospensione feriale adempimenti	6
8. Rispetto statuto del contribuente	7
9. Codice tributario agricolo	7
10. Semplificazioni in tema di fatturazione elettronica.....	7
10.1 Proroga moratoria per tardiva emissione della fattura elettronica.....	7
10.2 Doppio codice destinatario per l'emissione di fatture per conto dei soci ex art. 34, comma 7 del Dpr. n. 633/1972.....	7
10.3 Abrogazione modello INTRA per chi emette fattura elettronica.....	8
11. Proroga scadenze fiscali.....	8
12. Comunicazione dati lettere d'intento.....	9
13. Variazioni colturali conseguenti alla presentazione della domanda PAC.....	9

1. Premessa

La semplificazione fiscale costituisce uno dei principali obiettivi del nostro Paese, stante la complessità degli obblighi gravanti sulle imprese e sugli intermediari che per loro conto sono tenuti a porre in essere una serie di complessi adempimenti, oltre che a risolvere numerose problematiche di carattere interpretativo connesse alla concreta applicazione delle misure fiscali in modo da garantire un approccio uniforme al sistema normativo da parte di tutti gli operatori del settore.

Nonostante l'impegno che il Legislatore ha profuso negli ultimi anni sul tema della semplificazione fiscale, non si è ancora giunti ad un sistema normativo che tenda ad un equilibrio tra l'esigenza di difesa del contribuente e quello della lotta all'evasione fiscale.

Ed invero, la crescita esponenziale degli adempimenti formali se da un lato ha reso ancora più complessa l'attività professionale degli intermediari fiscali, dall'altro ha registrato un sensibile aumento dei costi che gravano sulle imprese per far fronte ai suddetti adempimenti (libri contabili, ritenute fiscali, dichiarazioni, emissione di fatture ecc.), oltre ovviamente agli ingenti costi relativi al prelievo fiscale.

Non va dimenticato, infatti, che i costi legati agli adempimenti e le criticità delle procedure normative rendono il rapporto tra Stato e contribuente molto oneroso per quest'ultimo: ed infatti, in molte circostanze tali costi possono appesantire notevolmente il carico fiscale delle imprese, tendendo peraltro ad essere sproporzionatamente più alti per le piccole e le giovani imprese; condizioni queste ultime che vivono in modo significativo in ambito agricolo con una diffusa presenza di piccole e micro imprese agricole.

Da qui nasce l'esigenza di un sistema fiscale semplificato che, se da un lato porterebbe sicuri effetti positivi sulla *performance* aziendale, dall'altro consentirebbe all'Amministrazione Finanziaria un controllo più efficiente e puntuale del contribuente con effetti positivi anche sulla lotta all'evasione fiscale.

Nel presente documento sono di seguito illustrati i principali ambiti di intervento che la CIA – Agricoltori Italiani - ritiene di prioritaria importanza per la semplificazione del sistema fiscale al fine di rafforzare la trasparenza da parte delle autorità fiscali, oltre che a rappresentare un concreto sostegno alla produttività delle imprese.

2. Comunicazione liquidazioni periodiche iva

L'articolo 4 del DL 193/2016 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2017, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA con cadenza mensile o trimestrale.

La periodicità del suddetto adempimento è senza dubbio eccessivamente onerosa sia in termini di costi che in termini di tempi richiesti: si ritiene che la previsione di un invio semestrale possa costituire un compromesso in grado di assicurare comunque al legislatore il rispetto degli obiettivi preposti.

A ciò si aggiunga che l'entrata in vigore dell'obbligo di certificare con fattura elettronica le cessioni intervenute tra privati permette all'Amministrazione Finanziaria di confrontare in tempo reale tutti i dati relativi alle transazioni commerciali; pertanto, allo stato attuale, la LIPE si configura come una mera riproposizione di dati già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria, ed allo stesso tempo un maggiore e inutile costo per professionisti ed imprese.

Infine, per quanto riguarda la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva inerente il secondo semestre, si propone, in una ottica di maggior semplificazione possibile, di far confluire i dati richiesti nella dichiarazione annuale Iva, risparmiando al contribuente un adempimento comunicativo che ricadrebbe nel medesimo periodo.

3. Visto di conformità oltre la soglia di € 20.000

La manovra correttiva (D. L. n. 50/2017) attraverso la modifica dell'art. 1 comma 574 della L. 147/2013 ha previsto l'inasprimento dei vincoli all'utilizzo dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. N. 241/97.

Più precisamente, il limite di credito compensabile - oltre il quale è previsto l'obbligo dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione -, è stato ridotto da € 15.000 ad € 5.000 sia per IVA che per imposte dirette ed IRAP. Inoltre, se le compensazioni sono effettuate senza il visto di conformità o senza la sottoscrizione alternativa, o se questi sono stati apposti da soggetti non abilitati, *"si procede al recupero dei crediti usati in difformità dalle regole, oltre al recupero degli interessi e alla irrogazione di sanzioni"* (cfr. art. 3 D.L. n. 50/2017).

Si ritiene che l'abbassamento di tale soglia abbia reso eccessivamente oneroso il recupero dei crediti fiscali sia per professionisti che per le imprese che, oltre ai numerosi controlli posti in essere dall'Amministrazione Finanziaria, affrontano maggiori costi legati agli oneri per il rilascio del visto.

Pertanto, con l'entrata in vigore dell'obbligo di certificare con fattura elettronica le cessioni intervenute tra privati, il visto di conformità sembra esser diventato un inutile e costoso orpello, posto che la trasmissione telematica dei documenti di vendita consente ormai all'Amministrazione Finanziaria di controllare e monitorare le transazioni commerciali.

E' necessario, quindi, che il limite di credito compensabile oltre il quale è necessario il visto di conformità sia elevato almeno alla soglia di € 20.000.

4. Omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli intermediari e responsabilità del contribuente

L'art 7 bis del D.Lgs n.241/1997 prevede che in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati si applichi, a carico dei medesimi, la sanzione amministrativa da 516 a 5.164 euro.

Come precisato dalla circolare n 52 E del 27 settembre 2007 *"(...) alla sanzione per tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione, di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che, comunque, devono essere irrogate a carico del contribuente"*.

In disaccordo con quanto affermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 E del 25 gennaio 2002 si ritiene che l'impegno a trasmettere la dichiarazione di cui all'art 3, comma 6, D.P.R n. 322/98 debba escludere la responsabilità del contribuente nel caso di mancata presentazione all'Agenzia delle Entrate nei termini previsti dalla legge.

5. Fiscalità locale

5.1 Unificazione di Imu e Tasi

L'introduzione della IUC non ha contribuito a semplificare il sistema di imposizione immobiliare locale: si propone quindi di unificare le discipline dalla TASI e dell'IMU, rendendo sicuramente più agevole e comprensibile l'attività di produzione e approvazione delle delibere e dei Regolamenti comunali.

5.2 Omologazione delle delibere comunali

Secondo il comma 13 bis, art 13 DL 201/2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Si ritiene che tale ultima previsione non sia sufficiente ad assicurare ai contribuenti una immediata e comprensibile consultazione delle delibere in oggetto stante l'infinità varietà di forme agevolative (esenzioni o riduzioni) che possono essere previste con regolamento comunale.

Sarebbe opportuno razionalizzare tale sistema e prevedere a livello nazionale un elenco dettagliato di fattispecie agevolabili lasciando alle Amministrazioni comunali la possibilità di decidere sull'applicazione di tali agevolazioni o meno e sull'eventuale misura. Ciò renderebbe sicuramente più agevole l'inserimento degli elementi risultanti dalle delibere nonché la relativa consultazione.

5.3 Dichiarazione IMU: regole omogenee di presentazione

La dichiarazione IMU/TASI deve essere presentata nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate nonché nei casi in cui si siano verificate variazioni che non sono comunque conoscibili dal comune.

In linea generale come indicato nelle istruzioni, la dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo a una diversa determinazione dell'imposta dovuta:

- > attengono a riduzioni d'imposta;
- > non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Come sottolineato dal Dipartimento delle Finanze nella circolare n 2 DF del 3 giugno 2015, riprendendo quanto previsto ai fini ICI, *"la dichiarazione non deve essere presentata anche nel caso in cui il comune, nell'ambito della propria potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. n.15 dicembre 1997, n. 446, ha previsto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell'agevolazione, consistenti nell'assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un'autocertificazione"* ovvero se il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal comune nel proprio regolamento.

Tale previsione è sicuramente non in linea con una ottica di semplificazione e costringe i soggetti deputati ad assistere i contribuenti a dover tener di conto di infinitesime previsioni dei singoli Comuni: si

ritiene che sia invece la dichiarazione IMU/TASI, l'unica modalità di comunicazione delle varie condizioni soggettive e modificative alle amministrazioni comunali

5.4 Rispetto della gerarchia delle fonti: sanzioni comportamenti irregolari amministrazioni comunali

Si vuole in questa sede rilevare che nonostante le circolari e le direttive predisposte dagli organi superiori dell'Amministrazione Finanziaria, taluni enti locali continuano a non adeguare i propri regolamenti alle indicazioni loro fornite e/o ad intraprendere accertamenti basandosi su proprie interpretazioni normative in disaccordo con gli orientamenti espressi nei sopracitati documenti.

Pertanto, alla luce del permanere delle criticità presenti nei Regolamenti Comunali non adeguati alle indicazioni del MEF o di azioni accertative ingiustificate, occorre trovare delle possibili azioni da percorrere che vadano oltre la possibilità di impugnare i suddetti regolamenti/accertamenti che si trovino in contrasto con le fonti di rango superiore.

Stante quanto suesposto, si ritiene che per la soluzione del problema debba essere predisposto un sistema normativo sanzionatorio a carico degli enti locali che non adeguano i propri regolamenti alle disposizioni impartite dagli organi superiori.

5.5 Ravvedimento

In forza del richiamo effettuato dall'art 16 del D.Lgs 473/97 l'istituto del ravvedimento operoso risulta applicabile anche in materia di tributi locali e quindi di IUC.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n 23E del 9 giugno 2015 la riduzione di 1/9 prevista dalla lettera a-bis), articolo 13, D.Lgs 472/97 è applicabile anche ai tributi locali.

Non risultano invece attualmente applicabili le riduzioni previste per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, entro i termini di cui alle lettere b-bis) e b-ter) e b-quater).

Il ravvedimento operoso in tema di imposte locali inoltre non risulta applicabile qualora:

- la violazione sia già stata constatata;
- siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche relative al tributo oggetto di regolarizzazione;
- siano iniziate altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

In un'ottica di semplificazione e collaborazione tra Amministrazione Finanziaria e contribuente sarebbe opportuno eliminare le differenze sopra evidenziate in modo da allineare l'istituto del ravvedimento operoso in materia di tributi locali a quanto previsto per tale istituto in materia di imposte dirette ed Iva.

6. Collegamento banche dati

In un'ottica di reale semplificazione, sarebbe opportuno collegare in un unico portale, dotato di più sezioni, le varie banche dati dell'Amministrazione finanziaria (Cassetto fiscale, Equitalia, banche dati catastali) permettendone un più agevole accesso e consultazione da parte dei singoli contribuenti e degli intermediari che sono stati delegati dai contribuenti.

7. Allineamento sospensione ferie termini processuali e sospensione ferie adempimenti

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cioè i versamenti unitari con il modello F24, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (articolo 3-quater del Dì 16/2012).

Si propone di allineare tale proroga alla sospensione prevista per la decorrenza dei termini processuali: tale decorrenza è infatti sospesa di diritto ogni anno dal 1° agosto al 31 agosto (art. 1 della L. 742/69, così come modificato dall'art. 15 del D.L. n° 132/2014) e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

8. Rispetto Statuto del contribuente

Troppo spesso il legislatore si dimentica di rispettare quanto imposto dallo Statuto del Contribuente, soprattutto in tema di efficacia temporale delle norme.

L'art 3 della Legge 212/2000 prevede infatti che le disposizioni tributarie non possano avere effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si possono applicare solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Si ritiene che il rispetto di tale principio passi anche indirettamente dalla previsione normativa di un tempo congruo; per permettere ai soggetti deputati ad assistere ai contribuenti (intermediari, professionisti, organizzazione di categoria, CAF, etcc), si propone di prevedere un termine di 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti attuativi e/o dalla messa a disposizione sul sito della agenzia delle Entrate degli applicativi necessari all'effettuazione degli adempimenti.

Qualora tali termini non risultino rispettati sarebbe opportuno prevedere un meccanismo di proroga automatica che assicuri il rispetto dei termini sopra indicati.

9. Codice tributario agricolo

Si continua a ravvisare l'esigenza di disporre di un codice agricolo che armonizzi il complesso di norme di diritto privato, pubblico, nazionale e comunitario aventi ad oggetto l'agricoltura.

E' necessario quindi che si dia seguito e compimento a quanto disposto dalla legge 154/2016 che con il suo art. 5 delega il governo a procedere alla "semplificazione" e al "riassetto" delle vigenti norme in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, raccogliendole dunque in un "codice agricolo".

10. Semplificazioni in tema di fatturazione elettronica

10.1 Proroga moratoria per tardiva emissione della fattura elettronica

Si ravvisa l'esigenza di estendere fino al 31 dicembre 2019 la moratoria per la tardiva emissione della fattura elettronica di cui all'art. 10 del D. L. n. 119/2018.

Tale proroga persegue espressamente l'obiettivo di ridurre gli effetti negativi in termini di sanzioni a carico dei contribuenti e i possibili ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici, adeguamento che nei primi mesi di entrata in vigore del nuovo obbligo normativo ha comportato una serie di problematiche non ancora risolte, oltre che ritardi nell'emissione delle fatture elettroniche.

10.2 Doppio codice destinatario per l'emissione di fatture per conto dei soci ex art. 34, comma 7 del Dpr. n. 633/1972

L'art. 34, comma 7 del Dpr. n. 633/1972 prevede che *"I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo"*.

La peculiarità di questa tipologia di fatturazione consiste nel fatto che la cooperativa, per le fatture emesse per conto dei propri soci, utilizza una numerazione specifica caratterizzata da un differente numero seriale rispetto a quello delle fatture emesse in proprio, oltre a doverne consegnarne copia al soggetto nei confronti del quale il documento è emesso.

Tale meccanismo, che non riscontrava particolari problemi nell'era dell'emissione delle fatture in analogico, comporta alcune problematiche di gestione in riferimento all'emissione delle fatture elettroniche, posto che in tal caso il socio della cooperativa ha la necessità di ricevere la fattura emessa per suo conto in formato XML, documento invece che lo SDI reindirizza alla sola cooperativa emittente.

L'Agenzia delle Entrate, per risolvere tale problematica, ha fornito alcune linee guida alle cooperative che effettuano fatture per conto dei soci le quali, tuttavia, hanno riscontrato problemi di gestione e coordinamento nelle modalità di trasmissione ai propri soci dei files fattura nel formato XML, unico formato ritenuto fiscalmente valido dal Legislatore.

In tali casi, per risolvere tale problematica, si ritiene opportuno consentire al socio della cooperativa l'inserimento di due codici destinatario nella propria area riservata "fatture e corrispettivi" predisposta dall'Amministrazione Finanziaria, al fine di consentire al soggetto nei confronti del quale la fattura è emessa di ricevere direttamente il predetto documento in formato XML.

10.3 Abrogazione modello INTRA per chi emette fattura elettronica

Per le operazioni estere non è previsto l'obbligo di fatturazione elettronica, pertanto, il Legislatore ha previsto che la certificazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, debba essere certificata mediante la trasmissione del modello INTRASTAT.

Tale comunicazione si configura peraltro come una duplicazione del c.d. Esterometro, adempimento pressoché identico al modello INTRA e che è stato già escluso dall'AdE nei confronti di quei soggetti che, pur non essendovi tenuti, trasmettono facoltativamente le fatture di vendita in formato elettronico.

Allo stesso modo, quindi, si ritiene di dover parificare la disciplina dell'esonero dall'invio dell'esterometro anche in riferimento alla trasmissione degli INTRASTAT nei confronti di quei soggetti che facoltativamente certificano le proprie cessioni di beni e servizi verso soggetti esteri attraverso lo strumento della fattura elettronica.

Tale esenzione, se da un lato elimina un ulteriore e costoso adempimento nei confronti di professionisti e imprese, dall'altro ha come obiettivo quello di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica e quindi un miglioramento del sistema di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

11. Proroga scadenze fiscali

Si ravvisa l'esigenza di armonizzare le diverse scadenze fiscali, che oggi configurano un onere burocratico smodato per le imprese ed i professionisti, sia in termini di tempo che di costi; occorre quindi valutare la possibilità di aggregare le scadenze fiscali per trimestralità o semestralità. Ciò peraltro renderebbe più agevole, puntuale e qualificato il ruolo degli intermediari fiscali e di tutte le figure professionali che assistono i contribuenti, siano essi imprese e professionisti, o anche soltanto i singoli cittadini. Fra le diverse proroghe, in un'ottica di armonizzazione e qualificazione ulteriore del servizio sarebbe utile prorogare al 30 settembre il termine di presentazione del modello 730 e al 15 marzo di ogni anno il termine per il rilascio della Certificazione Unica, indipendentemente dalla tipologia della prestazione e del rapporto di lavoro.

Tali ultime proroghe perseguono l'obiettivo della semplificazione fiscale in quanto consentono un maggior lasso di tempo per la pianificazione e organizzazione delle attività di assistenza fiscale a favore dei contribuenti.

12. Comunicazione dati lettere d'intento

L'articolo 1, comma 1, lettera c) del DL 746 del 1983, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successivamente emendato dall'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014 dispone a carico dell'esportatore abituale che intende acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA l'onere della trasmissione telematicamente all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento.

Tale adempimento comporta un notevole dispendio di tempo per tali soggetti e l'applicazione di rilevanti sanzioni anche in presenza di ritardi nella trasmissione di dette dichiarazioni.

L'avvento della fatturazione elettronica nei rapporti B2B e B2C con la facoltà concessa anche agli operatori economici che cedono beni e servizi fuori dal territorio nazionale di utilizzare, in parallelo alla sistema di certificazione fiscale tradizionale, la fatturazione elettronica, si ritiene possa consentire di eliminare l'onere a carico dei predetti soggetti e di sostituirlo con una Comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate rivolta ciascun esportatore abituale da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le cessioni sono state effettuate. In essa l'AdE indicherà l'ammontare complessivo dell'IVA in riferimento alle cessioni che il fornitore abituale ha certificato tramite fattura elettronica verso cessionari e committenti esteri, così da certificare all'esportatore abituale l'ammontare del plafond disponibile.

Tale esenzione, se da un lato elimina un ulteriore e costoso adempimento nei confronti dei contribuenti, dall'altro ha come obiettivo quello di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica e semplificare la vita delle imprese che hanno rapporti economici con l'estero.

13. Pubblicità delle variazioni culturali conseguenti alla presentazione della domanda PAC

L'aggiornamento dei dati catastali realizzato dall'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del territorio) sulle particelle oggetto di provvidenze comunitarie a seguito di domanda PAC viene pubblicizzato dalla stessa Agenzia tramite Gazzetta Ufficiale oltre che, per i sessanta giorni successivi, presso i Comuni interessati e sui rispettivi siti internet.

Avverso tali variazioni, il contribuente può proporre ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.

Si ravvisa che tale modalità di pubblicizzazione per le variazioni catastali derivanti da presentazione della domanda PAC non sia abbastanza efficiente e non consenta una puntuale e tempestiva conoscenza ai contribuenti interessati, i quali spesso vengono a conoscenza di tali variazioni ben oltre i 60 giorni predetti.

Pertanto, in ottica di semplificazione, assistenza e maggiore *compliance* con i contribuenti, si ritiene opportuno che l'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, comunichi tali variazioni ai Centri di Assistenza Agricola che hanno predisposto le domande PAC del possessore/conduuttore dei terreni agricoli oggetto di variazioni catastale.

Tale soluzione risponde non solo ad un'ottica di efficientamento e semplificazione del sistema, ma consente ai CAA di darne comunicazione alle imprese agricole interessate prima della scadenza dei termini per esercitare i diritti riconosciuti dalla legge.